



REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE SANITARIE

Emanato con Decreto Rettorale Repertorio n. 1493/2024 Prot. n. 225286 del 26/07/2024

Entrata in vigore 13 agosto 2024

Sommario

REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE SANITARIE	1
TITOLO I – NORME GENERALI	3
CAPO I – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	3
Articolo 1 – Ambito di applicazione	3
Articolo 2 – Definizioni	4
CAPO II - ORGANI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE E CORPO DOCENTE	5
Articolo 3 – Organi della Scuola di Specializzazione	5
Articolo 4 – Consiglio della Scuola	5
Articolo 5 – Direttore	7
Articolo 5 bis – Modalità di Elezione del Direttore	8
Articolo 6 – Corpo docente	9
CAPO III - ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE	10
Articolo 7 – Istituzione e attivazione	10
Articolo 8 – Ordinamento e Programmazione didattica	10
CAPO IV - GESTIONE DELLA CARRIERA DEGLI SPECIALIZZANDI	10
Articolo 9 – Ammissione alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria	10
Articolo 10 – Incompatibilità con altri corsi di Studio	11
Articolo 11 – Immatricolazione e iscrizione ad anni successivi al primo	11

Articolo 12 – Anno di corso e durata	12
Articolo 13 – Contribuzione universitaria	12
Articolo 14 – Rinuncia agli studi	12
Articolo 15 – Trasferimento	12
Articolo 16 – Periodi di sospensione della carriera e recupero delle attività formative non svolte	13
Articolo 17 – Assicurazione medici in formazione specialistica e specializzandi non medici	13
Articolo 18 – Idoneità fisica e sorveglianza sanitaria	15
CAPO V - ATTIVITÀ FORMATIVE	15
Articolo 19 – Programma di formazione individuale	15
Articolo 20 – Accertamento della frequenza e libretto-diario	16
Articolo 21 – Formazione all'interno della rete formativa	16
Articolo 22 – Formazione extra rete formativa	17
Articolo 23 – Missioni	18
Articolo 24 – Esame di profitto annuale e passaggio all'anno successivo	18
Articolo 25 – Esame di Diploma	19
Articolo 26 – Valutazione qualità della didattica e del percorso formativo professionalizzante	20
TITOLO II - NORME SULLA FORMAZIONE SPECIALISTICA	20
CAPO I - CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA E INCOMPATIBILITÀ	21
Articolo 27 – Contratto di formazione specialistica dei medici in formazione specialistica	21
Articolo 28 – Incompatibilità	22
CAPO II - FORMAZIONE E ATTIVITÀ ASSISTENZIALE	23
Articolo 29 – Formazione e attività assistenziale	23
Articolo 30 – Attività assistenziale del medico in formazione specialistica	24

Articolo 31 – Tutor	25
TITOLO III – IMPEGNO ORARIO E ASSENZE	26
Articolo 32 – Impegno orario	26
Articolo 33 – Assenze per motivi personali (“ferie”)	27
Articolo 34 – Assenze ingiustificate	28
Articolo 35 – Malattia/Certificato telematico	28
Articolo 36 – Tutela e sostegno della maternità e della paternità	28
TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	30
Articolo 37 – Disposizioni transitorie e finali	30

TITOLO I – NORME GENERALI

CAPO I – AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 – Ambito di applicazione e afferenza

1. Il presente regolamento si applica agli specializzandi iscritti a Scuole di Specializzazione di area sanitaria attivate presso l’Università degli Studi di Ferrara, compresi gli iscritti alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ad accesso misto riservate a soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, ove riordinate e accreditate ai sensi dei Decreti Interministeriali 4 febbraio 2015, n. 68 (Riordino delle Scuole di Specializzazione sanitaria), 16 settembre 2016, n. 716 (Riordino delle Scuole di Specializzazione ad accesso riservato ai «non medici») e 13 giugno 2017, n. 402 (Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria), 28 settembre 2021, n. 1109 (Istituzione della Scuola di Specializzazione in Medicina e cure palliative e introduzione del corso di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori delle Scuole di Specializzazione in pediatria), 31 maggio 2022, n. 546 (Requisiti e standard della Scuola di Specializzazione in Medicina e cure palliative) e 10 marzo 2023, n. 138 (Decreto

Interministeriale di modifica del decreto MIUR – Salute del 4 febbraio 2015, n. 68, per l'introduzione di alcune modifiche di immediata operatività all'articolato del testo) e ss.mm.ii.

2. Le Scuole di Specializzazione sanitarie possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Facoltà/Scuole di Medicina/Strutture di raccordo universitarie comunque denominate di altre Università, previa stipula di apposita convenzione; la sede amministrativa della Scuola è la sede presso cui la Scuola è attivata.
3. Le Scuole di Specializzazione afferiscono ai Dipartimenti della Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione.

Articolo 2 – Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- medico in formazione specialistica: iscritta/o ad una Scuola di Specializzazione di area sanitaria con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Ferrara in possesso di laurea in Medicina e Chirurgia o titolo equipollente;
- specializzando non medico: iscritta/o ad una Scuola di Specializzazione di area sanitaria con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Ferrara per la quale è previsto un titolo di accesso diverso dalla laurea in Medicina e Chirurgia;
- specializzando: medico in formazione specialistica e specializzando non medico
- contratto di formazione specialistica: il contratto sottoscritto dal medico in formazione specialistica, dall'Università e dalla Regione Emilia Romagna per il tramite dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. Lo schema tipo del contratto è conforme a quanto prevede la normativa vigente;
- attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università per assicurare la formazione culturale e professionale degli specializzandi, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche, al tutorato, all'orientamento, all'attività professionalizzante, ai progetti di ricerca, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- rete formativa: l'insieme delle strutture nelle quali si svolgono le attività formative della Scuola, come individuate dalla normativa vigente e che risultano in possesso dei requisiti minimi generali e specifici di idoneità richiesti;

- sede formativa: la struttura afferente alla rete formativa alla quale lo specializzando è assegnato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione sulla base di quanto definito dal piano formativo;
- sede amministrativa: la sede universitaria presso la quale la Scuola è attivata.

CAPO II - ORGANI DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE E CORPO DOCENTE

Articolo 3 – Organi della Scuola di Specializzazione

1. Sono organi della Scuola di Specializzazione il Direttore e il Consiglio.
2. Le modalità di elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione sono disciplinate dal presente regolamento nel rispetto dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo.

Articolo 4 – Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione è composto:
 - a) dal Direttore che lo convoca e lo presiede;
 - b) dai professori di ruolo e dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato dell'Ateneo o di altro Ateneo con il quale sia attiva una convenzione di collaborazione, ai quali siano attribuiti compiti didattici nella Scuola medesima;
 - c) da una rappresentanza degli specializzandi;
 - d) dal personale delle Strutture sanitarie della rete formativa individuato dall'Ateneo secondo le procedure definite dalla normativa vigente, che assume il titolo di "professore a contratto";
2. I rappresentanti degli specializzandi, fino a un numero massimo di 3, restano in carica un triennio accademico. Le elezioni sono indette con congruo preavviso dal Direttore della Scuola di Specializzazione. L'elettorato attivo e passivo spetta agli specializzandi iscritti alla Scuola alla data delle elezioni. Ai sensi dell'art. 99 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) ogni avente diritto può esprimere una preferenza. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. A parità di voti di preferenza risulta eletto il candidato del genere meno rappresentato nel relativo elettorato passivo; in caso di parità di eletti tra i generi, risulta eletto chi è iscritto alla Scuola dall'anno

accademico più recente; a parità di iscrizione, il più giovane di età. I rappresentanti degli specializzandi decadono al momento della perdita della qualità di specializzando; ove ciò si verifichi prima del termine del mandato, si provvede alla sua sostituzione mediante scorrimento di eventuali candidati primi non eletti (surroga). Il mandato del subentrante termina con il triennio degli altri rappresentanti. I rappresentanti eletti vengono nominati con Decreto Rettorale.

3. Le sedute del Consiglio sono valide se vi partecipi almeno la maggioranza assoluta dei componenti. I professori a contratto partecipano alle deliberazioni del Consiglio della Scuola.
4. Nel computo per determinare il numero legale per la validità delle sedute non sono considerati gli assenti giustificati.
5. In caso di Scuola di Specializzazione di nuova istituzione, finché non è costituito il Consiglio della Scuola, le relative competenze vengono assunte dal Consiglio di Dipartimento di afferenza che con apposita delibera designa, in rapporto agli insegnamenti da attivare, i docenti che costituiscono il Consiglio. Le funzioni di Direttore vengono assunte da un professore, in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 5 bis del presente regolamento individuato dal medesimo Consiglio di Dipartimento.
6. Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche in modalità telematica nel rispetto delle disposizioni del Regolamento generale di Ateneo.
7. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione assolve i seguenti compiti in osservanza alle normative vigenti:
 - a) elegge il Direttore della Scuola;
 - b) formula gli obiettivi di apprendimento per ogni singolo anno di corso, dandone tempestiva comunicazione agli specializzandi;
 - c) determina gli obblighi di frequenza necessari per il conseguimento del titolo;
 - d) definisce, sulla base dell'abilità e delle competenze acquisite, i livelli di autonomia attribuibili ad ogni singolo specializzando;
 - e) individua la rete formativa, ne verifica l'efficacia e la completezza ai fini del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, proponendone al Consiglio di Dipartimento l'eventuale riduzione o ampliamento;

- f) propone al Consiglio di Dipartimento convenzioni e accordi con strutture esterne al fine di aggiornare e perfezionare la rete formativa;
- g) definisce la rotazione degli specializzandi all'interno della relativa rete formativa;
- h) designa i tutor individuali, affidando loro la responsabilità formativa e di verifica del singolo specializzando;
- i) pianifica le attività didattico-formative all'inizio di ogni anno accademico e propone al Consiglio di Dipartimento le coperture didattiche degli insegnamenti previsti dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione;
- j) propone al Consiglio di Dipartimento l'attribuzione di contratti di insegnamento a titolo gratuito al personale delle strutture facente parte della propria rete formativa, tenuto conto degli attuali parametri di valutazione scientifica, come definiti nell'allegato 4 del D.I. 402/2017 e nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario) e per gli incarichi di supporto alla didattica di Ateneo;
- k) promuove modalità di valutazione periodica della qualità organizzativa e formativa della Scuola;
- l) propone al Consiglio di Dipartimento di autorizzare gli specializzandi a svolgere periodi di formazione extra rete, non superiori a diciotto mesi, presso Istituzioni in Italia o all'estero per progetti coerenti con le finalità della Scuola di Specializzazione;
- m) valuta eventuali domande di trasferimento e nel caso concede l'eventuale nulla osta;
- n) valuta ai sensi della Legge 12 aprile 2022, n. 33 (Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore) e del Decreto Ministeriale 29 luglio 2022, n. 930 (Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari) la compatibilità della contemporanea iscrizione tra Scuola di Specializzazione e Dottorato di ricerca o Master.

Articolo 5 – Direttore

1. La Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo dell'Università degli Studi di Ferrara componente del Consiglio della Scuola, inquadrato nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori scientifico-disciplinari compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola afferente alla sede della stessa. In caso di attivazione di Scuola in collaborazione con altro Ateneo, la Direzione della Scuola può essere affidata ad un professore di ruolo di altra sede universitaria convenzionata e facente parte della rete formativa.
2. Il Direttore è di norma un professore ordinario e in caso di motivato impedimento, un professore associato, eletto dal Consiglio della Scuola di Specializzazione tra i suoi componenti.
3. Il Direttore è responsabile del funzionamento della Scuola di Specializzazione, convoca il Consiglio e lo presiede.
4. Il Direttore è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica un triennio accademico e può essere rieletto una sola volta consecutivamente, salvo i casi in cui nel Consiglio della Scuola di Specializzazione sia presente un solo professore del settore scientifico-disciplinare di riferimento ovvero non sia possibile individuarne un altro nei ruoli dell'Ateneo.
5. La carica di Direttore non può essere ricoperta per più Scuole di Specializzazione che prevedano la medesima tipologia di accesso.
6. Nel caso di cessazione anticipata del mandato del Direttore, il Decano dei componenti del Consiglio della Scuola indice tempestivamente le elezioni e svolge altresì le funzioni di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Direttore.
7. Le dimissioni dalla carica di Direttore devono essere presentate per iscritto al Magnifico Rettore.
8. Il Direttore può nominare fra i membri del Consiglio della Scuola un Vice Direttore, delegato a fare le veci del Direttore in caso di impedimento o assenza prolungata dello stesso.

Articolo 5 bis – Modalità di elezione del Direttore

1. Le elezioni sono indette con provvedimento del Decano della Scuola di Specializzazione almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore.
2. Il procedimento elettorale deve concludersi, al più tardi, venti giorni prima della scadenza della carica.
3. Il Decano è un professore di I fascia del Consiglio della Scuola di Specializzazione con la maggiore anzianità nel ruolo. Laddove nel Consiglio della Scuola di Specializzazione non sia presente un professore di I fascia, il Decano è il professore di II fascia con maggiore anzianità nello stesso ruolo.
4. L'elettorato attivo è composto dai membri del Consiglio della Scuola.
5. L'elettorato passivo è composto dai professori ordinari afferenti al settore scientifico-disciplinare specifico della tipologia della Scuola, che svolgono attività didattica all'interno della Scuola ed attività assistenziale in convenzione con Aziende Sanitarie. Nel caso di motivato impedimento di tutti i professori di I fascia eleggibili, l'elettorato passivo è attribuito ai professori associati. In assenza di professori che svolgono attività assistenziale in convenzione con Aziende Sanitarie, decade tale requisito.
6. Qualora faccia parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione un solo professore ordinario o, in assenza di ordinari, un solo professore associato, previa verifica della disponibilità dello stesso, il Direttore è nominato con Decreto Rettorale senza procedere ad elezione.
7. Sono eleggibili a Direttore della Scuola di Specializzazione esclusivamente i soggetti la cui anzianità di ruolo permetta di rimanere in servizio per un periodo di tempo almeno pari alla durata della carica, prima della data di collocamento a riposo.
8. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni elettorali contenute nel Regolamento generale di Ateneo.

Articolo 6 – Corpo docente

1. Il corpo docente di ciascuna Scuola di Specializzazione è determinato sulla base dei requisiti individuati dall'Osservatorio Nazionale per la Formazione Medico Specialistica e dalla normativa vigente.

2. Il corpo docente della Scuola deve comprendere almeno due professori di ruolo presso l'Ateneo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola, oppure un professore di ruolo ed un professore straordinario, oppure un professore di ruolo ed un ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 3, lettera b) della L. 240/2010 in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale o un ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24 comma 1, della L. 240/2010 con tre anni di anzianità nel contratto e in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale. Per le Scuole per le quali non è identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno due professori di ruolo afferenti ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.

CAPO III - ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Articolo 7 – Istituzione e attivazione

1. La proposta di istituzione e di attivazione delle Scuole di Specializzazione o modifica di quelle esistenti, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico che verifica la sussistenza dei requisiti di idoneità dell'offerta didattica-formativa e scientifica, su richiesta del Dipartimento di afferenza nel rispetto dei requisiti e dei parametri ministeriali.
2. Possono essere istituite e attivate Scuole di Specializzazione in collaborazione con altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposite convenzioni che individuino la sede amministrativa e le risorse occorrenti. Qualora l'Università di Ferrara risulti sede amministrativa, nella conseguente convenzione interuniversitaria deve essere richiamato il presente regolamento.

Articolo 8 – Ordinamento e programmazione didattica

1. Gli ordinamenti didattici delle Scuole di Specializzazione, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate nel presente regolamento e predisposti secondo quanto indicato dalle norme nazionali in materia, sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) ai sensi dell'art. 11 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) e sono emanati con Decreto Rettorale.

2. L'ordinamento didattico, per ciascuna tipologia di Scuola di Specializzazione, indica il profilo specialistico, ne identifica gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici, funzionali al raggiungimento degli obiettivi utili a conseguire il titolo. Le attività formative sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei, identificati dai settori scientifico-disciplinari.
3. Con la stessa procedura sono approvate le successive eventuali modifiche.

CAPO IV - GESTIONE DELLA CARRIERA DEGLI SPECIALIZZANDI

Articolo 9 – Ammissione alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria

1. L'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nel bando annuale di ammissione al primo anno delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria.
2. Il numero effettivo dei posti messi a concorso è determinato dalla programmazione nazionale, predisposta dal Ministero dell'Università e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute e dalla successiva ripartizione tra le singole scuole.
3. L'Università può finanziare contratti aggiuntivi di formazione specialistica garantendo l'intera copertura finanziaria anche ricorrendo a donazioni e/o convenzioni con enti pubblici o privati, nei limiti del numero complessivo degli iscrivibili previsti per ciascuna Scuola di Specializzazione dalla banca dati ministeriale dell'offerta formativa.
4. L'ammissione alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria a cui si accede con lauree diverse dalla laurea in Medicina e Chirurgia avviene tramite bando emanato dall'Università, previa delibera degli organi competenti.

Articolo 10 – Incompatibilità con altri corsi di Studio

1. L'iscrizione ad una Scuola di Specializzazione sanitaria ad accesso medico dell'Università è incompatibile con la contemporanea iscrizione in Italia o all'estero a corsi di laurea, a corsi di laurea magistrale e corsi di specializzazione.
2. L'iscrizione a una Scuola di Specializzazione sanitaria è compatibile con l'iscrizione ad un corso di Dottorato o Master (L. 33/2022 e D.M. 930/2022), previa valutazione del Consiglio della Scuola che verifica la compatibilità dell'obbligo di frequenza con la sussistenza delle condizioni

per l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi della Scuola.

Articolo 11 – Immatricolazione e iscrizione ad anni successivi al primo

1. Coloro che hanno acquisito il diritto all'ammissione sono tenuti ad immatricolarsi alla Scuola di Specializzazione utilizzando la procedura informatica di Ateneo entro il termine prescritto, pena la decadenza.
2. L'iscrizione agli anni di corso successivi al primo si effettua con il superamento dell'esame di profitto di cui all'art. 24 del presente regolamento.
3. L'iscrizione si perfeziona con il pagamento della prima rata delle tasse entro la scadenza prevista. In caso di ritardi nel pagamento si applicano le more previste dal competente ufficio dell'Università degli Studi di Ferrara. Nei casi previsti dalla legge, si potrà concedere la riduzione dell'importo delle tasse.

Articolo 12 – Anno di corso e durata

1. Ciascun anno di corso ha una durata di dodici mesi, decorrenti dalla data di inizio delle attività formative. Nel caso dei medici in formazione specialistica la data di inizio è stabilita dal Ministero. Nel caso degli specializzandi non medici la data di inizio è stabilita con Decreto Rettorale.

Articolo 13 – Contribuzione universitaria

1. Lo specializzando è tenuto a pagare in ciascun anno accademico la contribuzione universitaria per l'ammontare, con le modalità e nei termini stabiliti dall'Ateneo di Ferrara.
2. Lo specializzando che non sia in regola con l'iscrizione o con il pagamento della contribuzione, anche solo con le singole rate, non può ottenere il rilascio di alcuna certificazione né può essere ammesso a sostenere gli esami di profitto e di diploma.

Articolo 14 – Rinuncia agli studi

1. Lo specializzando che intenda rinunciare agli studi deve formalizzare la rinuncia utilizzando la procedura online affinché risultino inequivocabili l'identità e la volontà dello studente. È previsto il pagamento dell'imposta di bollo e la rinuncia ha effetto dalla data del pagamento. La

borsa eventualmente percepita verrà corrisposta fino al giorno lavorativo antecedente alla chiusura della carriera.

Articolo 15 – Trasferimento

1. Le richieste di trasferimento degli specializzandi da altri Atenei o verso altri Atenei sono ammissibili a condizione che la posizione amministrativa e formativa risulti regolare.
2. Il trasferimento degli specializzandi da altri Atenei o verso altri Atenei è ammesso solo tra Scuole di Specializzazione della stessa tipologia ed è consentito solo dopo il primo anno di corso, previa ammissione all'anno successivo. Non sono consentiti trasferimenti in corso d'anno, cioè durante la frequenza di un anno di corso.
3. Il trasferimento verso altro Ateneo degli specializzandi è consentito previo nulla osta dei Consigli delle Scuole di Specializzazione interessate degli Atenei di provenienza e di destinazione. Nel caso in cui il contratto sia finanziato con risorse regionali o di altri enti pubblici e/o privati, è necessario anche il parere favorevole dell'ente finanziatore. La domanda di trasferimento deve essere presentata dallo specializzando almeno due mesi prima dell'inizio del nuovo anno di corso.
4. Il trasferimento da altro Ateneo è consentito previa verifica del rispetto della capacità ricettiva della Scuola di Specializzazione dell'Ateneo di destinazione e a seguito di richiesta da effettuarsi al Direttore della Scuola di destinazione e all'ufficio dell'amministrazione centrale di destinazione almeno due mesi prima del nuovo anno di corso.
5. Il trasferimento in uscita degli specializzandi è consentito solo in presenza di documentati gravi motivi personali o di salute dello specializzando, in ogni caso verificatisi successivamente alla sottoscrizione del contratto.

Articolo 16 – Periodi di sospensione della carriera e recupero delle attività formative non svolte

1. La formazione degli specializzandi è sospesa e va recuperata esclusivamente per arruolamento volontario, maternità, infortunio e malattia dello specializzando e/o del figlio (fino al terzo anno di età) la cui durata superi i quaranta giorni consecutivi ai sensi dell'art. 40 comma 3 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CEE). Il periodo di sospensione si

recupera al termine della durata legale della specializzazione, con conseguente differimento dell'esame di diploma.

2. Nell'ipotesi di impedimenti temporanei inferiori ai quaranta giorni ma reiterati nel corso dell'anno accademico, resta salva la necessità della verifica a cura del Consiglio della Scuola del raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
3. Durante i periodi di sospensione della formazione come definita al comma 1 del presente articolo, al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la "parte fissa" del trattamento economico, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre la durata legale del corso.

Articolo 17 – Assicurazione medici in formazione specialistica e specializzandi non medici

1. La copertura per la responsabilità civile verso terzi, per i rischi professionali e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale è garantita dalle normative nazionali e regionali in materia.
2. In ottemperanza all'art. 41 del D.Lgs. 368/1999, l'Azienda Sanitaria ospitante la sede della Scuola di Specializzazione, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa, provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni (INAIL) connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
3. La polizza assicurativa per colpa grave sarà stipulata dal singolo medico in formazione specialistica con oneri a proprio carico, ai sensi della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), art. 10 comma 3, in analogia con quanto previsto per il personale dipendente delle Aziende afferenti al Sistema Sanitario Nazionale.
4. Per la responsabilità civile verso terzi generale – non professionale – derivante dall'attività didattica svolta presso le strutture universitarie (anche all'estero) gli specializzandi sono assicurati dall'Università tramite polizza assicurativa RCT/RCO. Tale copertura si estende anche ai casi in cui lo specializzando sia autorizzato dal Direttore della Scuola a partecipare a congressi e convegni, secondo le procedure autorizzatorie universitarie (missioni, trasferte). Durante le suddette attività non possono in alcun caso essere svolte attività assistenziali.

5. L' Azienda Sanitaria provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per le attività sanitarie svolte dallo specializzando non medico nelle proprie strutture. In ottemperanza all'art. 41 comma 3 del D.Lgs. 368/1999 e ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale della Regione Emilia-Romagna 7 novembre 2012, n. 13 (Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile negli enti del Servizio Sanitario Regionale), le Aziende Sanitarie presso le quali i medici in formazione specialistica svolgono le attività professionalizzanti (strutture della rete formativa e frequenze extra rete formativa) rispondono per la responsabilità civile verso terzi, per i rischi professionali e per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione specialistica presso le proprie strutture, alle stesse condizioni previste per i propri dipendenti. Nell'ambito del Sistema Sanitario Regionale della Regione Emilia-Romagna tali coperture assicurative sono gestite mediante il Progetto regionale di gestione diretta dei sinistri. Nel caso in cui i medici in formazione specialistica svolgano attività in sedi della rete formativa diverse dalle strutture di sede della Scuola, o in sedi extra rete formativa, in Italia o all'estero, la copertura assicurativa contro gli infortuni è in capo all'Azienda Sanitaria cui afferisce la sede in cui è avvenuto l'infortunio.
6. Per la copertura contro gli infortuni derivanti dall'attività didattica svolta presso le strutture universitarie (anche all'estero) gli specializzandi usufruiscono della polizza infortuni di Ateneo, valida anche in caso di trasferte e missioni e dei necessari trasferimenti con qualsiasi mezzo. Nella suddetta polizza è compresa anche la garanzia per contagio accidentale da virus HIV ed Epatite B e C. La polizza copre i casi di morte, invalidità permanente anche parziale e il rimborso delle spese sanitarie.
7. In relazione alle attività istituzionali previste dalla polizza RCT di Ateneo, l'Università di Ferrara garantisce agli specializzandi la tutela legale.

Articolo 18 – Idoneità fisica e sorveglianza sanitaria

1. Agli specializzandi delle Scuole di Specializzazione sanitarie in materia di idoneità fisica e sorveglianza sanitaria si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e del Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione

della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117) e ss.mm.ii.

2. La mancata presentazione agli accertamenti sanitari di idoneità per più di una volta o il rilievo della non idoneità permanente allo svolgimento delle attività determinano la decadenza dalla Scuola di Specializzazione.

CAPO V - ATTIVITÀ FORMATIVE

Articolo 19 – Programma di formazione individuale

1. All'inizio di ciascun anno di corso il Consiglio della Scuola di Specializzazione definisce il programma individuale di formazione. Nel corso dell'anno tale programma può essere modificato e reso più funzionale alle esigenze della formazione dello specializzando, a seguito di eventuali verifiche in itinere e sulla base di pareri espressi dai docenti e dai tutor.
2. Nel programma individuale di formazione devono essere indicati:
 - a) gli obiettivi formativi;
 - b) le attività assistenziali previste, indicando al contempo il relativo grado di autonomia consentito;
 - c) la frequenza presso le sedi e le strutture facenti parte la rete formativa.
3. Il programma individuale di formazione è redatto anche per gli iscritti alle scuole non mediche.
4. Ai fini di una completa formazione professionale, il medico in formazione specialistica è tenuto a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola di Specializzazione con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Articolo 20 – Accertamento della frequenza e libretto-diario

1. La frequenza alle attività formative della Scuola di Specializzazione è obbligatoria. L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno ed è comprensivo delle attività assistenziali e della didattica.

2. Le modalità di accertamento sono stabilite dall'Ateneo⁷, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali, prevedendo idonei sistemi di controllo.
3. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere registrato sul libretto-diario informatizzato delle attività formative nel quale vengono annotate e certificate le attività svolte dallo specializzando, come previsto dall'art. 38 comma 4 del D.Lgs. 368/1999 e dalle disposizioni attuative.

Articolo 21 – Formazione all'interno della rete formativa

1. La formazione specialistica si svolge prevalentemente nelle strutture accreditate inserite nella rete formativa della Scuola di Specializzazione.
2. La rete formativa è costituita ai sensi della vigente normativa.
3. Sono parte della rete formativa prioritariamente le "strutture di sede" della Scuola di Specializzazione, cioè le strutture a direzione universitaria idonee e attrezzate per l'organizzazione e la realizzazione di attività di formazione professionale specialistica nell'area sanitaria, nonché la gestione delle relative attività e il coordinamento e la direzione delle stesse.
4. Possono inoltre essere inserite nella rete formativa "strutture collegate" della stessa specialità della struttura di sede, convenzionate con l'Ateneo al fine di raggiungere o completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione specialistica. Le strutture collegate possono essere sia a direzione universitaria sia extra-universitaria ed afferire sia all'Azienda Sanitaria in cui ha sede la Scuola di Specializzazione che ad altre Aziende.
5. Sono invece "strutture complementari" quelle strutture di supporto, convenzionate con l'Ateneo, di specialità diversa da quella della struttura di sede cui afferiscono servizi, attività, laboratori non altrimenti presenti.
6. Nell'ambito della definizione delle modalità di svolgimento della formazione specialistica⁷, il Consiglio della Scuola di Specializzazione stabilisce la rotazione dello specializzando tra le strutture inserite nella rete formativa, in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente.

Articolo 22 – Formazione extra rete formativa

1. Gli specializzandi possono svolgere un periodo di formazione in una struttura extra rete italiana o estera da effettuarsi presso strutture dalla particolare qualificazione di eccellenza. Il Consiglio

di Dipartimento a cui la Scuola afferisce può autorizzare, su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione, un periodo di formazione extra rete opportunamente motivato purché non vengano superati i diciotto mesi di permanenza rispetto al periodo formativo complessivo rappresentato dalla durata legale della Scuola di Specializzazione.

2. Il Consiglio della Scuola dovrà esplicitare le attività oggetto della formazione e il tutor individuale di riferimento, nonché verificare l'accettazione formale della struttura ospitante.
3. Le attività formative da svolgere presso la struttura ospitante dovranno essere in coerenza con gli obiettivi formativi della Scuola di Specializzazione di appartenenza e con il programma individuale di formazione annuale.
4. Lo specializzando, a fine periodo, dovrà presentare idonea certificazione attestante l'attività formativa svolta, il grado di autonomia raggiunto e il giudizio complessivo ottenuto. Di tale valutazione si terrà conto in sede di esame di profitto annuale.
5. Per gli specializzandi non medici autorizzati a svolgere attività formativa in una struttura extra rete italiana o estera, si applicano le coperture assicurative di cui al precedente art. 17. Per i medici in formazione specialistica, le coperture assicurative sia per responsabilità civile contro terzi relative ad attività in area medico-assistenziale, sia per i rischi professionali sono a carico della struttura ospitante o dello stesso medico in formazione specialistica in caso di indisponibilità di quest'ultima.
6. I periodi formativi relativamente all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgersi presso strutture sanitarie estere, a prescindere dalla natura giuridica delle stesse, sono da definirsi con specifici accordi.

Articolo 23 – Missioni

1. Gli specializzandi possono partecipare a congressi e convegni organizzati da Università o altre istituzioni sia all'interno del territorio italiano che all'estero, che siano considerati utili ai fini del completamento della loro formazione.
2. La missione deve essere preventivamente concordata con il Direttore della Scuola di Specializzazione e autorizzata dal Direttore di Dipartimento. I periodi per tali attività non devono essere computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui lo specializzando può usufruire.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica il Regolamento per le missioni in Italia e all'estero dell'Università degli Studi di Ferrara.

Articolo 24 – Esame di profitto annuale e passaggio all'anno successivo

1. Ciascuna Scuola di Specializzazione deve mettere in atto un sistema di valutazione in cui periodicamente, almeno una volta all'anno e in maniera documentata, lo specializzando venga valutato sulle conoscenze e sulle competenze progressivamente acquisite e, più specificamente, sui livelli di autonomia raggiunti. L'esame di profitto dovrà essere sostenuto nei quindici giorni precedenti la conclusione dell'anno di corso dello specializzando.
2. La valutazione delle competenze deve essere sintetizzata in un giudizio finale annuale della commissione esaminatrice che si fa garante del processo di valutazione e sulla base di esso dell'attribuzione allo specializzando dei livelli di responsabilità. Tale valutazione, espressa in trentesimi, se positiva consentirà allo specializzando il passaggio all'anno successivo o l'ammissione alla prova finale. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere all'unanimità la lode.
3. In relazione a particolari esigenze, si può procedere allo svolgimento degli esami tramite video conferenza o altra forma telematica.
4. La commissione per l'esame di profitto è individuata dal Direttore della Scuola di Specializzazione ed è costituita dal Direttore della Scuola ed almeno uno dei docenti titolari di insegnamento relativo all'anno di corso per cui si sostiene l'esame.
5. In caso di assenza all'esame di profitto lo specializzando si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:
 - a) malattia;
 - b) causa di forza maggiore.
6. In tali casi, il candidato interessato verrà ammesso ad un appello successivo previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola.
7. Il mancato superamento dell'esame di profitto annuale comporta l'esclusione dalla Scuola di Specializzazione senza possibilità di ripetizione dell'anno di corso. In tale ipotesi il contratto di formazione specialistica, ove sottoscritto, è risolto di diritto.

8. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si fa riferimento al Regolamento didattico di Ateneo e alle vigenti disposizioni normative.

Articolo 25 – Esame di Diploma

1. Lo specializzando, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale nella sessione ordinaria prevista entro quindici giorni dalla conclusione del corso. La Scuola di Specializzazione garantisce sessioni straordinarie di esame finale per coloro che devono recuperare debiti formativi dovuti a sospensioni dell'attività formativa.
2. In caso di esito negativo lo specializzando decade dal percorso formativo.
3. In caso di assenza all'esame finale lo specializzando si considera giustificato nelle seguenti ipotesi:
 - a) malattia;
 - b) causa di forza maggiore.
4. In tali casi, il candidato interessato verrà ammesso alla sessione successiva previa presentazione di idonea documentazione, che verrà valutata dal Consiglio della Scuola. Il rapporto instaurato con il contratto di formazione specialistica cessa comunque alla data di scadenza del corso legale degli studi; pertanto, dopo tale termine, non è dovuto alcun compenso all'interessato.
5. In caso di assenza ingiustificata il candidato decade dal diritto di sostenere l'esame finale.
6. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche, nonché dei giudizi dei docenti-tutor e dei responsabili delle strutture in cui lo specializzando ha svolto la sua formazione certificata. Relatore della tesi di diploma può essere ciascun docente titolare di insegnamento nella Scuola di Specializzazione. La tesi può essere redatta anche in lingua inglese o in altra lingua, previa autorizzazione del Consiglio della Scuola. In relazione a particolari esigenze, si può procedere allo svolgimento degli esami tramite video conferenza o altra forma telematica.
7. Le commissioni sono nominate dal Direttore della Scuola di Specializzazione e sono composte da cinque docenti facenti parte del Consiglio della Scuola; possono altresì far parte della commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, docenti ed esperti esterni. La valutazione della commissione è espressa in

cinquantesimi, la prova si intende superata con una votazione minima di 30/50. In caso di votazione massima (50/50) la commissione può concedere all'unanimità la lode.

8. Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario aver acquisito il numero di crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico.

Articolo 26 – Valutazione qualità della didattica e del percorso formativo professionalizzante

1. La Scuola di Specializzazione deve prevedere forme di valutazione annuale delle attività formative (didattica frontale, attività di tirocinio nei diversi reparti, attività della direzione, ecc.) da parte del medico in formazione, secondo modalità stabilite dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, come previsto dalla normativa vigente.
2. È compito dell'Osservatorio Nazionale per la formazione specialistica definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

TITOLO II - NORME SULLA FORMAZIONE SPECIALISTICA

CAPO I - CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA E INCOMPATIBILITÀ

Articolo 27 – Contratto di formazione specialistica dei medici in formazione specialistica

1. A seguito dell'iscrizione il medico in formazione specialistica stipula uno specifico contratto di formazione specialistica disciplinato dal D.Lgs. 368/1999. Il contratto ha la durata di un anno ed è automaticamente rinnovato di anno in anno per tutta la durata del corso di specializzazione, previa verifica delle condizioni legittimanti. Il rapporto instaurato cessa comunque alla data di scadenza del corso legale di studi, fatto salvo quanto previsto in merito ai casi di risoluzione anticipata del contratto ed ai casi di sospensione. L'Università si riserva inoltre di valutare anche sotto il profilo della risoluzione del contratto le violazioni del Codice di comportamento dell'Università medesima e delle Aziende Sanitarie in cui il medico svolga la propria formazione.
2. Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del SSN e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con gli stessi enti.
3. Con la sottoscrizione del contratto il medico in formazione specialistica si impegna a seguire, con profitto il programma di formazione individuale, svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente.

4. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del SSN a tempo pieno, assicurando al medico in formazione specialistica la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, al di fuori del monte orario dovuto, in coerenza coi titoli posseduti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del Contratto di Formazione Specialistica ex art. 37 del D.Lgs. 368/1999 e ss.mm.ii.
5. Al medico in formazione specialistica per tutta la durata legale del corso è corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo il cui importo è determinato dalla normativa vigente.
6. Ai sensi dell'art. 37 comma 5 del D.Lgs. 368/1999, sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
 - la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
 - la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
 - le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione oltre i quindici giorni o il superamento del periodo di comporta pari a dodici mesi in caso di malattia;
 - la non ammissione o il mancato superamento dell'esame di profitto annuale di cui all'art. 24 del presente regolamento.
7. In caso di anticipata risoluzione del contratto, il medico in formazione specialistica ha comunque diritto a percepire la retribuzione maturata alla data della risoluzione stessa, nonché a beneficiare del trattamento contributivo relativo al periodo lavorato.

Articolo 28 – Incompatibilità

1. Per l'intera durata della formazione a tempo pieno al medico in formazione specialistica è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il SSN o enti e istituzioni pubbliche e private, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. È consentito l'esercizio della libera professione intramuraria nei limiti di cui al precedente art. 27, comma 4.
3. Gli iscritti alle Scuole di Specializzazione possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il SSN ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, ma possono essere coinvolti solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi stessi e al di fuori dell'orario dedicato alla

formazione specialistica ai sensi dell'art. 19 comma 11 della Legge 28 dicembre 2021, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato). I medici in formazione specialistica possono altresì svolgere sostituzioni nell'ambito della Medicina Penitenziaria, svolgere attività presso le Unità di Continuità Assistenziale e collaborare con Enti che svolgono attività di raccolta di sangue, ai sensi della normativa vigente.

4. L'iscrizione alle Scuole di Specializzazione è incompatibile con i corsi di formazione specifica in medicina generale ai sensi della normativa vigente.
5. Il medico in formazione specialistica titolare di contratto di formazione specialistica, ove sussista un rapporto di pubblico impiego, è collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti.
6. L'iscrizione e la frequenza alla Scuola degli specializzandi non medici, in mancanza di espliciti divieti normativi, è compatibile con lo svolgimento di altre attività lavorative, a condizione che siano rispettati tutti gli obblighi previsti dalla programmazione annuale delle attività didattiche e dal piano formativo individuale.

CAPO II - FORMAZIONE E ATTIVITÀ ASSISTENZIALE

Articolo 29 – Formazione e attività assistenziale

1. La formazione degli specializzandi si svolge a tempo pieno.
2. I medici in formazione specialistica e gli specializzandi non medici, rispettivamente con la sottoscrizione del contratto di cui all'art. 27 del presente regolamento e con l'immatricolazione alla Scuola di Specializzazione, si impegnano a seguire con profitto il programma di formazione, svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti didattici definiti secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.
3. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli specializzandi, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi devono personalmente eseguire per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente definiti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in conformità agli ordinamenti e ai programmi generali di formazione.

4. Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione e quello individuale di ciascuno specializzando è portato a conoscenza dello specializzando stesso all'inizio del periodo di formazione. Il programma individuale dello specializzando può essere aggiornato quando necessario, in relazione alle mutate necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione dello stesso specializzando.
5. Ogni attività formativa, teorica e/o pratica e assistenziale dello specializzando si svolge sotto la guida di docenti e/o di tutor afferenti ad unità operative di Aziende Ospedaliero-Universitarie, di Aziende Sanitarie o di qualunque altra struttura del SSN inserita nella rete formativa presso la quale lo specializzando è assegnato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.
6. L'assegnazione dello specializzando alle strutture della rete formativa da parte del Consiglio della Scuola di Specializzazione deve essere preventivamente concordata ed esplicitamente formalizzata tra il Direttore della Scuola di Specializzazione, il direttore e/o il tutor dell'unità operativa/formativa alla quale lo specializzando viene assegnato e lo specializzando stesso.
7. Lo specializzando deve assumere una graduale responsabilità operativa ed assistenziale, secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento e dal programma generale di formazione della sua Scuola e le modalità individuate dal tutor, d'intesa con il Direttore della Scuola di Specializzazione e con i dirigenti responsabili delle unità operative presso cui si svolge la formazione.
8. La graduale assunzione di responsabilità deve tenere conto delle specifiche capacità dello specializzando desumibili dalle valutazioni dei docenti e dei tutor.
9. In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.

Articolo 30 – Attività assistenziale del medico in formazione specialistica

1. La formazione del medico in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutor.
2. Nell'ambito del programma individuale di formazione il Consiglio della Scuola di Specializzazione deve indicare e motivare la progressiva assunzione di compiti assistenziali assegnati ad ogni medico in formazione specialistica nel corso dell'iter formativo. Il grado di

coinvolgimento del medico in formazione specialistica nell'esercizio delle attività assistenziali deve essere modulato dalla semplice attività di appoggio ai dirigenti strutturati nello svolgimento delle loro attività ad una autonomia vincolata nell'esecuzione della prestazione assistenziale erogata, coinvolgimento che può variare per le singole attività in funzione delle attitudini personali del medico in formazione specialistica e del percorso formativo assegnatogli. Le attività assistenziali relative alla formazione specialistica sono distinte in base al grado di autonomia, nel rispetto della normativa vigente:

- a) attività assistenziale con grado di autonomia 1: con presenza del medico strutturato che esegue la prestazione e ne affida parte al medico in formazione specialistica;
 - b) attività assistenziale con grado di autonomia 2: la prestazione, su indicazione del medico strutturato, è eseguibile dal medico in formazione specialistica nell'ambito della propria attività di collaborazione ed avviene sotto il controllo del medico strutturato che controfirma il referto di visita o prestazione strumentale specialistica sottoscritto dal medico in formazione specialistica che ha eseguito la prestazione;
 - c) attività assistenziale con grado di autonomia 3: il medico in formazione specialistica svolge l'attività in modo autonomo, nei limiti delle proprie competenze come riscontrabili dal libretto-diario e certificate dal tutor, secondo quanto definito dalla programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola; il tutor o il medico strutturato è comunque presente in servizio per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento richiesti dal medico in formazione specialistica e, al termine dell'attività, vista il referto o i risultati della prestazione. Il medico in formazione specialistica non può essere impiegato in totale autonomia nella assunzione di competenze di natura specialistica.
3. I turni di guardia effettuati dai medici in formazione specialistica sono disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area della Sanità vigente. Dopo il turno di guardia, il medico in formazione specialistica ha diritto ad un turno di riposo analogamente a quanto avviene per il personale strutturato del SSN.
 4. La partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività sanitarie deve risultare anche nella sua modalità dai registri o documenti delle stesse (cartelle cliniche, registro operatorio, referto diagnostico, ecc.). In ognuno dei documenti sopra indicati deve essere chiaramente espressa la qualifica di "medico in formazione specialistica".

5. Le attività e gli interventi effettuati dal medico in formazione specialistica sono registrati dallo stesso sul libretto personale di formazione (libretto-diario) e validati dal tutor individuale designato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione. Il libretto-diario deve essere in formato elettronico.

Articolo 31 – Tutor

1. Il tutor individuale è quella figura₇ universitaria o appartenente al SSN₇ che il Consiglio della Scuola di Specializzazione identifica quale supervisore del percorso formativo dello specializzando, sia per la progressiva assunzione dei compiti assistenziali che per le attività di ricerca.
2. I tutor individuali sono designati annualmente dal Consiglio della Scuola di Specializzazione-sulla base di requisiti di elevata qualificazione scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa. Per l'affidamento di tale ruolo è altresì necessaria la conoscenza del funzionamento complessivo della Scuola.
3. Il numero di specializzandi per tutor individuale non può essere superiore a tre e varia secondo le caratteristiche delle diverse specializzazioni.
4. Sono compiti principali del tutor individuale:
 - a) cooperare con il direttore dell'unità operativa nella realizzazione dei compiti formativi e didattici interagendo in prima persona con lo specializzando;
 - b) essere di riferimento allo specializzando per tutte le attività cliniche e gli atti medici, svolgendo attività di supervisione in relazione ai livelli di autonomia attribuiti;
 - c) concorrere al processo di valutazione e di certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando;
 - d) coordinare i supervisori e i tutor di struttura, dove previsti;
 - e) certificare il tirocinio svolto dagli specializzandi presso la struttura di riferimento.
5. Il tutor di struttura è di norma individuato nel responsabile di struttura o in un suo delegato₇ quale figura di riferimento del medico in formazione specialistica presso la struttura in cui si effettua la formazione.

6. Il tutor di struttura supporta il tutor individuale, affiancando il medico in formazione specialistica e fornendo riscontro al tutor individuale relativamente alle attività professionalizzanti svolte e agli obiettivi raggiunti dallo specializzando.
7. Il tutor di struttura può essere individuato sia nelle strutture facenti parte della rete formativa che in quelle extra rete.

TITOLO III – IMPEGNO ORARIO E ASSENZE

Articolo 32 – Impegno orario

1. L'impegno orario richiesto per i medici in formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico strutturato del SSN a tempo pieno, attualmente pari a trentotto ore settimanali, comprensivo delle attività assistenziali e della didattica. L'eventuale impegno orario eccedente quello previsto non dà luogo a compensazione oraria e ad alcuna indennità, compenso o emolumento aggiuntivo rispetto all'ammontare del contratto di formazione.
2. L'impegno orario richiesto per gli specializzandi iscritti alle Scuole ad accesso "non medico" è pari a quello previsto per il personale medico strutturato del SSN a tempo pieno, attualmente pari a trentotto ore settimanali.
3. La presenza del medico in formazione specialistica è accertata di norma mediante controlli di tipo automatico. Allo specializzando viene assegnato un badge magnetico di rilevazione delle presenze che è strettamente personale. La registrazione della presenza deve avvenire esclusivamente ad opera dell'interessato. Durante i periodi di formazione in rete ed extra rete il medico in formazione specialistica deve trasmettere all'ufficio competente di Ateneo le proprie presenze vistate dal tutor di struttura e/o dal Direttore della Scuola.
4. La partecipazione a convegni, congressi, corsi e seminari deve essere autorizzata dal Direttore della Scuola di Specializzazione che garantisce la loro coerenza con gli obiettivi formativi dello specializzando. Al fine di garantire le necessarie coperture assicurative, tali attività devono essere preventivamente autorizzate.
5. I periodi per tali attività non vanno computati nei trenta giorni di assenza giustificata per motivi personali (cosiddette "ferie") di cui lo specializzando può usufruire ai sensi del successivo art. 33.

6. Il controllo in merito alla frequenza oraria giornaliera conforme alle prescrizioni didattiche e professionalizzanti del Consiglio della Scuola di Specializzazione è svolto dal Direttore della Scuola di Specializzazione o da un suo delegato.

Articolo 33 – Assenze per motivi personali (“ferie”)

1. Non determinano interruzione della formazione e non devono essere recuperate le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate dal Direttore della Scuola di Specializzazione che non superino trenta giorni complessivi nell’anno di corso e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico per i medici in formazione specialistica.
2. I giorni di assenza per motivi personali eventualmente non utilizzati nell’anno di corso non si cumulano ai trenta giorni disponibili per l’anno successivo.

Articolo 34 – Assenze ingiustificate

1. Sono ingiustificate le assenze dello specializzando che non rientrino nella fattispecie del precedente articolo.
2. Le assenze ingiustificate devono essere recuperate entro l’anno di corso in cui si sono verificate e prima dell’esame di profitto per il passaggio all’anno successivo o per l’ammissione all’esame finale.
3. Le prolungate assenze ingiustificate comportano per i medici in formazione specialistica la risoluzione del contratto. Per gli specializzandi non medici comportano l’esclusione dalla Scuola da disporre con Decreto Rettorale su delibera del Consiglio della Scuola.
4. Si considera prolungata assenza ingiustificata l’assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi nell’anno di corso, anche non consecutivi.

Articolo 35 – Malattia/Certificato telematico

1. La malattia va attestata con certificato telematico-salvo comprovate impossibilità di invio dello stesso da parte del medico curante. Il numero di protocollo INPS del certificato telematico redatto dal medico curante o il certificato telematico dovrà essere trasmesso tempestivamente, via mail a cura dello specializzando all’ufficio competente di Ateneo ed alla segreteria

amministrativa della propria Scuola di Specializzazione. Tale obbligo sussiste anche in caso di rotazione nelle sedi della rete formativa o di frequenza extra rete.

2. Il certificato rilasciato dalle amministrazioni delle strutture clinico-sanitarie all'atto della dimissione (ricovero ospedaliero/day hospital) dello specializzando sostituisce a tutti gli effetti la certificazione rilasciata dal medico curante, purché lo stesso sia redatto su carta intestata dell'ente curante e riporti i seguenti dati: generalità dell'interessato, data del rilascio, firma leggibile del medico, indicazione della diagnosi e della prognosi.
3. Nel caso di certificazione rilasciata da un pronto soccorso ospedaliero, quest'ultima dovrà essere inviata tempestivamente all'ufficio competente di Ateneo e alla segreteria amministrativa della propria Scuola di Specializzazione, per la certificazione di malattia.

Articolo 36 – Tutela e sostegno della maternità e della paternità

1. Allo specializzando è applicata la normativa vigente in tema di assenza per gravidanza e sostegno alla genitorialità.
2. È fatto obbligo di comunicare al Direttore della propria Scuola, ai medici incaricati della sorveglianza sanitaria e agli uffici competenti di Ateneo il proprio stato di gravidanza non appena accertato, al fine di applicare le misure di tutela della sicurezza e della salute delle gestanti che possono essere coinvolte in attività implicanti rischio chimico, biologico, fisico e di esposizione a radiazioni ionizzanti come da disposizioni dell'ufficio competente.
3. È altresì vietato adibire le specializzande che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione. Per le specializzande che non allattano tale tutela è comunque estesa fino al settimo mese dopo il parto. Deve inoltre essere esclusa l'attività notturna fino al compimento di un anno del bambino.
4. La specializzanda ha la facoltà, su sua esplicita richiesta, di proseguire la formazione per tutto l'ottavo mese di gravidanza e/o fino alla data presunta del parto, presentando richiesta ai Medici Competenti entro i primi quindici giorni del settimo mese di gestazione e trasmettendo apposita documentazione agli uffici competenti di Ateneo, come previsto dalla procedura di comunicazione dello stato di gravidanza o puerperio. Qualora l'istanza non venga presentata entro i termini previsti non potrà essere applicato l'istituto di flessibilità. Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge attestanti che tale opzione non arreca

pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso, il congedo per maternità avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e/o dalla data effettiva del parto e avrà durata di almeno cinque mesi complessivi.

5. Nel caso in cui la madre usufruisca della riduzione di orario per allattamento (due ore giornaliere utilizzabili fino al compimento del primo anno del figlio) è richiesto un recupero della mancata formazione pari a un terzo del totale dei giorni svolti con orario ridotto, secondo le prescrizioni del MUR.
6. Lo specializzando padre può usufruire del congedo di paternità obbligatorio dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili a ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità obbligatorio della madre e non deve essere recuperato al termine della formazione.
7. I genitori specializzandi possono usufruire del congedo parentale facoltativo anche in forma cumulativa entro il dodicesimo anno di vita della figlia o del figlio. I genitori possono fruire del congedo parentale anche contemporaneamente e il periodo di congedo parentale facoltativo è pari ad un massimo di dieci mesi complessivi tra i due genitori.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 37 – Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento è approvato dagli organi dell'Ateneo ai sensi dello Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara.
2. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo e sostituisce integralmente il precedente testo, emanato con D.R. Rep. n. 2/2019 Prot. n. 294 del 3/01/2019.
3. Le medesime procedure si seguono per le eventuali modifiche e integrazioni al presente regolamento.
4. All'entrata in vigore del presente regolamento il mandato in corso del Direttore è computato ai fini della rieleggibilità.
5. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si rimanda a quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo e dalle altre norme vigenti in materia.